P E L

Duca di Martina Placido Caracciolo

C O N T R O

Del Cavaliere Gerardo Caracciolo.

NEll' anno 1794. morì il Duca di Martina D. Francesco Caracciolo *ab intestato*, superstiti tre figli maschi D. Petracone Conte di Boccino, Monsignor Innico, di presente Cardinale, ed il Cavalier Gerardo Caracciolo.

Nell' anno 1796. cessò di vivere il Duca di Martina D. Petracone Caracciolo, lasciando nella infantile età un solo figliuol maschio D. Placido odierno Duca di Martina.

I secondogeniti Innico, e Gerardo dedussero nel S. R. C. contro del Nipote più azioni, che furono sottoposte a termine ordinario.

A petizione de' Balj del Duca D. Placido il S. C. ordinò di compromettersi la causa.

I Balj nominarono Arbitri D. Bernardo Navarro, da D. Innico, e da D. Gerardo fu eletto per Arbitro D. Antonio della Rossa.

Gli Arbitri rinnovarono il decreto di termine, che venne compilato. Commisero al Razionale D. Michele Lucente una relazione de' beni, e de' debiti de' diversi patrimonj della casa di Martina, che fu fatta. Destinarono gl' Ingegnieri D. Policarpio Ponticelli, e D. Saverio Greco a far

l' apprezzo degl' immobili , e delle migliorie enunciati in un notamento di fatti formato , e sottoscritto da' rispettivi Procuratori , e quei Periti lo fecero ,

Il Cardinale D. Innico da tuttocciò reso certo di sua ragione , fece una transazione col Duca di Martina , della quale nel dì 15. Dicembre 1804. se ne stipulò l' istrumento da Notar Nicola Conzo ,

Seguendo il di lui esempio il fratello D. Gerardo a' 10. Gennajo 1805. sottoscrisse un Albarano di convenzione col Duca di Martina da approvarsi dagli Arbitri con solenne laudo , e ridursi in pubblico strumento .

Al defunto Arbitro D. Bernardo Navarro fu surrogato D. Carlo Rizzi ,

Gli Arbitri della Rossa , e Rizzi , con laudo profferito a' 5. di Marzo 1805. , approvarono pienamente la convenzione , e transazione stabilita col divisato Albarano , di cui a' 3. Maggio 1805. ne stipulò l' istrumento lo stesso Notar Nicola Conzo .

La convenzione fu questa

1. D. Gerardo vendè , cedè , e trasferì al Duca di Martina tutti i dritti , le ragioni , ed azioni , che gli competevano sulla eredità del Duca di Martina D. Francesco Caracciolo suo padre ,

2. In compenso di tali ragioni , ed azioni , e de' frutti arretrati il Duca di Martina si obbligò di pagargli ducati 30 mila , in conto di quali gli vendè un palazzo posto in Vietri per ducati 4000. . De' restanti ducati 26 mila promise pagargliene 5000. tra quattro anni decorrendi dal dì dell' istrumento , e ducati 21 mila ne' cinque anni seguenti a' quattro , a ducati 5000. l' anno , e 6000. nell' ultimo de' cinque ; e di corrispondergli frattanto l' interesse al 5. per 100. . Non pagandosi i ducati 5000. , dopo i quattro anni si permise a D. Gerardo di fare esporre venali i beni del Duca per la concorrente quantità .

3. Il Duca si obbligò di pagare a D. Gerardo annui ducati 140. metà degl' annui ducati 280. frutto di un Capitale di ducati 7000. addetto ad un Monte de' secondogeniti della casa di Martina ,

4. Re-

4. Restò a D. Gerardo la terza parte di una partita sull' Arrendamendo del pesce soggetta per ducati 10 mila al fedecommesso istituito da Fabio, e da Pasquale Caracciolo.
5. Si obbligò il Duca di continuare a pagare a D. Gerardo gli annui ducati 1500., che fino a quel tempo gli aveva pagati per VITA E MILIZIA.
6. Si dichiarò di non essere compresa nella vendita, e cessione di ragioni fatta da D. Gerardo al Duca, l'azione dedotta nel S. R. C. contro del Marchese del Vasto per le doti della Duchessa di Martina D. Isabella Davalos.
7. Nel caso che alla Prelatura, che gode il Cardinale D. Innico istituita dalla Duchessa di Martina D. Beatrice Caracciolo, si dovesse più di ducati 110140, secondocchè dal Cardinale si pretendeva; si convenne che una terza parte del dippiù dovesse cedere a danno di D. Gerardo.

Apppena terminati, nello scorso mese di Maggio, i quattro anni della dilazione, D. Gerardo Caracciolo ha chiesto nel Tribunale di prima istanza di pagarglisi dal Duca di Martina la danda di ducati 5000., e gl' interessi arretrati. Ha dimandato ducati 69. 82. per le spese del giudizio sostenuto per qualche involontario ritardo commesso dal Duca ne' pagamenti dell' interessi: e di procedersi alla tassa delle fatiche dell' Avvocato e del Procuratore. Ha preteso quindici annate di ducati 1500. della *vita e milizia*; ed è egli il primo tra i secondogeniti degli ex-feudatarj, che trae alla *vita e milizia* il disposto della legge de' 15. Marzo 1807. su i vitalizj dovuti da' beni soggetti a fedecommessi.

Alla dimanda de' ducati 5000. e degl' interessi arretrati rispondono pel Duca di Martina la convenzione, e la legge. Nella prima è stabilito, che scorsi gli anni quattro, e non pagata la prima danda di ducati 5000. possa D. Gerardo far mettere in vendita i beni del Duca per la concorrente quantità del suo credito, precedente apprezzo. Nella seconda emanata a' 9. Febbrajo 1808. è scritto: *I debitori potranno con i loro beni soddisfare i loro creditori giusta l' autentica* hoc nisi, *non ostante, che avessero ri-*

nunziare al beneficio della medesima , deve perciò D. Gerardo esser soddisfatto del suo credito con tanti immobili del Duca di Martina, da darglisi previo apprezzo: è inutile che D.Gerardo ricorra al patto rescissorio per pretendere gl' interi ducati 26 mila . Resistono al suo assunto il tempo in cui è maturato il pagamento de' ducati 5000., e la prontezza con cui il Duca di Martina ha offerto di pagarli in conformità del contratto, e della legge.

La petizione de' ducati 69. 82. delle spese della lite, e quella della tassa delle fatiche dell' Avvocato e del Procuratore, è da credersi fatta a nome di D. Gerardo Caracciolo, mentre egli la ignora . Certamente la sua maniera di pensare dovrebbe esser lungi da questa bassezza. La somma poi di ducati 69. 82. è eccessiva quando si consideri, che della moltiplicità degli atti de' quali si è fatta la tassa, è autore lo stesso D. Gerardo , che avendo dimandato più di quello , che gli si dovea , obbligò il Duca di Martina ad esigere da lui la dichiarazione delle quantità, ed egli nel farla corresse l' errore della prima dimanda. Qual compenso poi può essere dovuto ad un Avvocato , e ad un Procuratore per aver chiesto un pagamento d' interessi , che si dovevano in virtù d' istrumento ? Qual fatica hanno essi durata in una causa terminata sul nascere ? A buon dritto spera il Duca di Martina , che il Magistrato corregga la tassa delle spese , e non dia retta a quella delle fatiche.

Siegue la dimanda delle quindici annate della *vita e milizia*. Si vorrebbe sapere donde nasca a D. Gerardo Caracciolo questa azione? Non può trarla dalla convenzione, non dalla legge. Ciò si conoscerà chiaramente per poco che si esaminino la natura di una tal prestazione , e le disposizioni delle leggi recenti , alle quali D. Gerardo ricorre. Per ciò che riguarda la *vita e milizia* si sa , che ammesso al feudo il solo figlio primogenito del Barone , si provvide a suoi figli secondogeniti colla *vita e milizia* , ed alle figlie colla dote. Tanto venne stabilito dall' Imperadore Federico II. colla costituzione *comitibus* , obbligando i feudatarj a som-

a somministrare a' fratelli una quota de' frutti del feudo, acciò vivessero, e militassero. Questo peso inerente a' beni feudali Re Roberto lo confermò col Capitolo *Alienationis actus*, dando a' secondogeniti del Barone il dritto di agire per la *vita e milizia* contro del possessore del feudo alienato. E benchè la *vita e milizia* fosse un peso del feudo, si dovea da' frutti, e non dal corpo del feudo: cosicchè l'intero corpo del feudo si riputava la legitima del primogenito del Barone, e la *vita e milizia* o sia la prestazione di una parte de' frutti si considerava come un altro feudo in persona del secondogenito. Ciò è tanto vero, che ad onta delle patrie leggi, colle quali i già feudatarj furono autorizzati a gravare i feudi pria nel prezzo ed indi anche nel *corpo*, dal gravame intendeasi esente sempre la *vita milizia* de' secondogeniti. Questi per dritto la liquidavano e la percepivano, non ostante qualunque vincolo sul feudo.

La legge de' 2. Agosto 1806. abolì la feudalità, nulla dispose della *vita e milizia*: questo peso rimase fermo, tuttocchè fosse mutata la natura de' beni a' quali era inerente, e i secondogeniti degli ex-Baroni han continuato a percepirla nella stessa somma, tuttocchè diminuiti i frutti de' quali è una parte. I secondogeniti de' già Feudatarj esistenti a tempo della legge abolitiva della feudalità non ritrassero verun utile o danno della nuova legislazione. I figli secondogeniti de' già Feudatarj potranno godere il favore della nuova legislazione, morendo il Padre, dopo gli statuti recenti.

Posteriormente venne fuori la legge de' 15. Marzo 1807. abolitiva delle sostituzioni fedecommessarie: con essa volle il legislatore comprendere le disposizioni degli uomini, non quelle della legge: volle annullare le proibizioni fatte dagli uomini di alienare i beni: volle annullare le trasmissioni a certe persone, ed a certe linee: volle provvedere sulle prestazioni vitalizie, che si dovevano da' quei beni soggetti. Non ignorava l' Autore della legge, che tanti beni ex-feudali eran gravati di fedecommessi, e nel sottrarli da tal vinco-

lo

lo niun motto fece della *vita e milizia*, che su di essi si continuava a prestare, mentre dispose sulle prestazioni vitalizie inerenti a' beni soggetti che non erano ex-feudali. Or come si può trarre la legge de' 15. Marzo 1807. alla *vita e milizia?*

Sarebbe questa una interpetrazione contraria alla legge, sarebbe rivolgerla a danno di coloro per utile de' quali fu scritta. Imperciocchè mentre si è voluto togliere da' beni il vincolo, che gli annodava, e renderli liberi in mano de' possessori, si obbligherebbero costoro a perderne una parte, mentre nol dice la legge. Sentasi su di ciò il Giureconsulto Modestino L. 25. *Dig. de leg. Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpetratione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem.* L'estendere alla *vita e milizia* la legge de' 15. Marzo 1807., nella quale si parla soltanto i vitalizj dovuti da' beni soggetti alle disposizioni dell'uomo, sarebbe con una durissima interpetrazione farla eseguire a danno di coloro, a vantaggio de' quali fu fatta. Ma il Magistrato può farlo? Egli deve eseguire la legge; non può ampliarla dal caso espresso al non espresso: egli sa che *quantum a jure scripto recedimus tantum ab æquitate recedimus, & in quæstionibus de aequitate nisi hæreamus juri scripto, plerumque sub auctoritate juris scientiæ perniciose erramus L. si servum §. sequitur Dig. de verb. obligat.* come avverte Giacomo *Cujacio Consult.* 38. *p.* 689. C. Gli annui ducati 1500. che il Duca di Martina si obbligò di pagare a D. Gerardo Caracciolo sono *vita e milizia*, nè possono prendersi per altro titolo. Così fu convenuto nell'istrumento. Il Cavaliere Gerardo e i suoi Savj non vollero accortamente nelle dispute e nella convenzione familiare menar innanzi verun dritto per qualche antico fedecommesso della Casa di Martina: Furono persuasi di non riuscire felici: Quindi si spinse l'azione per la *vita milizia*, alla quale non ostavano i fedecommessi di qualunque natura su' feudi: si ottenne, come doveasi.

Or il Cavaliere D. Gerardo non ha azione da dimandarne la proprietà: a lui non giova la legge de' 2. Agosto 1806.,

non

non quella de' 15. Marzo 1807. che sulla *vita e milizia* si tacquero. Egli per valersi di questa seconda legge dovrebbe con una nuova azione dimostrare che gli autori de' maggiorati su i feudi stabilirono a prò de' secondogeniti del gravato un vitalizio dalla rendita di quei beni, indipendente dalla *vita e milizia* alla quale erano i secondogeniti chiamati, non per disposizione dell' uomo, ma della legge. Allora la sua azione avrebbe l'appoggio della legge de' 15. Marzo 1807.. Ed allora non per gli annui ducati 1500., quanti corrispondono alla *vita milizia* su' già feudi della Casa di Martina, ma per quella quantità, che si trovasse disposta da' fedecommettenti a prò de' secondogeniti potrebbe domandarsi la riduzione in capitale. Ma siccome forsi niente è scritto pe' secondogeniti nelle disposizioni degli Avi, così dipendendo il loro dritto dal disposto delle leggi feudali, l'azione del Cavalier Gerardo Caracciolo non ha l'assistenza delle leggi recenti. Fintanto che egli parla di *vita e milizia*, il Duca di Martina gli risponde, che le leggi non parlan di lui.

Finalmente si vuol ripetere, che gli ex-feudi della Casa di Martina quando furono gravati de' maggiorati, nulla perderono della loro qualità; e la soggezione accidentale de' maggiorati, che ad essi sopravvenne, non fece mutare natura alla *vita e milizia* cui eran tenuti. Questa continuò a prestarsi colla stessa proporzione di prima, non ostante il vincolo de' beni.

Basta porre mente all' uniforme sentimento di tutti i Feudisti, ed alla costante disciplina del nostro Foro. Non si è mai dubitato, che a' secondogeniti non ostavano i gravami su' feudi, per conseguire la *vita milizia*.

Il Duca di Martina colla convenzione ha dato al Zio D. Gerardo Caracciolo quanto gli spettava per legitima su i beni liberi del padre, quanto gli apparteneva di proprietà del vitalizio su i beni burgensatici soggetti a fedecommesso: si è inoltre convenuto di continuargli a prestare annui ducati 1500. di *vita milizia*; siccome questa non dipende dalla eredità libera, o soggetta de' beni la-

scia-

sciati dal Duca di Martina D. Francesco Caracciolo, ma dalla sola qualità feudale del patrimonio paterno, così la convenzione definì la quantità di un dritto, che la legge autorizzava. Quindi non estendendosi a questo oggetto le disposizioni recenti del Governo abolitive della feudalità, e de' fedecommessi; il Duca di Martina implora l'autorità del Magistrato, acciò avverta il Cavaliere Gerardo Caracciolo di esser fuori della legge, di non avere azione.

Di Casa 4. Giugno 1809.

Francesco Paolo Abrusci — Michele di Ambrosio.

Per Nicola Flauto.

Con permesso della Prefettura di Polizia.